



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 11/16

Dec. n. 15/16

Il giorno 24 giugno 2016, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 21 giugno 2016, nei confronti di:

RIZZOLIO Roberto, nato ad Acqui Terme (AL) il 18.6.1957 e residente in Castel San Giovanni (PC) alla via Emilia Pavese n. 73, tesserato e licenziato 2016 con il "M.C. PAOLO BIANCHI", con tessera n. 16022860 e licenza n. S00986 over 21 enduro;

incolpato di:

«violazione degli artt. 1 e 19 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, in data 19 giugno 2016, alle ore 13.00, presso l'impianto di Pecorara (PC), nel corso della manifestazione di campionato

regionale Enduro Senior/ Major – Ospiti, il RIZZOLIO Roberto, aggrediva e minacciava con pesanti insulti tre ufficiali di percorso, esclamando le seguenti frasi: “BASTARDI, TESTE DI CAZZO, MAFIOSI DI MERDA, FIGLI DI PUTTANA” e lanciando il proprio casco contro un altro U. P., Fausto Concardi; successivamente, entrava nella zona del Parco Chiuso con la moto, parcheggiava e si dirigeva presso la segreteria di gara, ove manifestava violentemente per il ritardo a suo dire di 8 minuti tra i Major e gli Ospiti. In particolare, il RIZZOLIO Roberto, inveiva ed urlava contro la signora Laura Perego, addetta alla segreteria di gara e contro la signora Manuela Borlani, aiutante presso la medesima segreteria, esclamando di essere stato discriminato e di essere considerato un pilota di serie B, minacciando, altresì, di fermare la gara mettendo la moto di traverso e che la cauzione data dal moto club non sarebbe stata sufficiente a coprire i danni che avrebbe fatto, che se volevano l'avrebbe fatto vedere subito andando con la moto a distruggere l'aiuola davanti al Comune del paese. Infine, apostrofava il CdGD Alberto PORRO con le seguenti parole: “SANZIONAMI STO CAZZO, MAFIOSI, ANDATE A QUEL PAESE, ROTTI IN CULO, NON FINISCE QUI VE LA FARO' PAGARE. ».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 21.6.2016 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

✓ la proposta di sanzione del C.d.G.D. Alberto PORRO ed il relativo rapporto allegato;

✓ le dichiarazioni delle signore Laura PEREGO e Manuela BORLANI;

✓ la dichiarazione del C.d.G. fonometrista Massimo MAGGIONI;

✓ la comunicazione del presidente del M.C. PAVIA, signor Edoardo ZUCCA, unitamente alle dichiarazioni degli UU.PP.;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto RIZZOLIO, affinché lo stesso si

avvalessse della facoltà di far pervenire, entro il termine delle ore 20.00 del 22.6.2016, eventuali memorie difensive e documenti.

Il predetto incolpato, in data 22.6.2016, entro l'orario stabilito, inoltrava presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia, memoria difensiva, la quale, di conseguenza, veniva acquisita agli atti di ufficio.

Ciò premesso, il **Giudice Sportivo Nazionale**,

OSSERVA

I. I fatti descritti nel capo di incolpazione sono, *ictu oculi*, da considerarsi fatti particolarmente gravi ed essi trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti in occasione di una manifestazione sportiva. Invero, come si è avuto modo di appurare dall'esame degli atti ufficiali della gara RML05, afferente il Campionato Regionale Enduro Senior/Major - Ospiti, svoltasi a Pecorara (PC) il 19 giugno 2016, e raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli, l'odierno incolpato, signor Roberto RIZZOLIO, pilota licenziato e contrassegnato col n. di gara 345, si è reso protagonista di uno spiacevole episodio che ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

La responsabilità del RIZZOLIO, risulta, infatti, sufficientemente acclarata dai predetti atti, i quali descrivono con dovizia di particolari, la dinamica dell'accaduto nel corso della citata manifestazione, in danno di diversi Ufficiali di Percorso ivi presenti, nonché della Segretaria di gara, Laura Perego e della sua collaboratrice Manuela Borlani. Secondo il contenuto degli atti ufficiali di gara, nella occasione, i predetti Funzionari hanno subito una vera e propria aggressione verbale da parte dell'incolpato, il quale ha ripetutamente proferito al loro indirizzo, con un lessico poco edificante e, anzi, "colorito" una serie di insulti ed ingiurie. Non solo. Il RIZZOLIO ha, altresì, lanciato il proprio casco verso l'U.P. Concardi e, ancora, non pago di tanto, recatosi con la propria moto nella zona del Parco Chiuso ha, tra le altre

cose, minacciato di fermare la gara, in quanto convinto di essere stato discriminato rispetto ad altri piloti e costretto a subire un ritardo di 8 minuti nell'espletamento della gara cui era iscritto. Una ulteriore aggressione verbale è stata, poi, perpetrata in danno del C.d.G.d. Alberto Porro, il tutto nei termini riportati nel capo di incolpazione.

La rappresentazione della vicenda ivi contenuta è, poi, ove mai ve ne fosse ancora bisogno, confermata anche dalla ulteriore dichiarazione, anch'essa acquisita agli atti del procedimento, sottoscritta dal Presidente del M.C. "Pavia", Edoardo Zucca, il quale ha raccolto le dichiarazioni dei diversi UU.PP. coinvolti nella spiacevole vicenda che occupa.

Ebbene, di tali risultanze non è dato dubitare, non solo perché provenienti da soggetti fidefacenti come i funzionari F.M.I. che hanno sottoscritto i relativi atti, ma, soprattutto perché i rapporti ufficiali di gara sono dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M.. Tra l'altro, quanto si evince dagli atti di cui innanzi non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tanto meno dalle difese approntate dall'incolpato, di cui si dirà appresso.

II. L'incolpato Roberto RIZZOLIO ha, innanzitutto, fornito una versione dei fatti differente da quella risultante dagli atti di gara su menzionati. Invero, egli non ha negato di aver assunto degli atteggiamenti irriverenti, né di aver pronunciato quanto riportato nel capo di incolpazione, ma, quasi a voler giustificare l'atteggiamento assunto, ha asserito di essere stato provocato a porre in essere tale condotta. Ha specificato di non essersi rivolto a soggetti specifici, bensì di aver sfogato il proprio risentimento contro un sistema ritenuto iniquo e che gli aveva provocato diversi svantaggi dal punto di vista agonistico. Nel corpo della memoria difensiva l'incolpato ha, addirittura, riportato lo scambio di battute, a suo dire, avvenuto con la Segretaria di gara e con altri soggetti non identificati, probabilmente per meglio motivare il proprio comportamento. A sostegno di quanto dichiarato, però non ha allegato alcuna testimonianza valida, ossia eventuali dichiarazioni di soggetti estranei all'accaduto che avrebbero potuto confermare la versione da lui stesso fornita e nulla ha riferito in

relazione all'episodio del casco lanciato verso l'U.P. Concardi (il che, a maggior ragione, deve ritenersi pacifico in assenza di specifica contestazione sul punto).

Orbene, le difese approntate dall'incolpato RIZZOLIO non colgono nel segno; innanzitutto, come già rilevato, esse risultano sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio: non può darsi credito, infatti, a dichiarazioni provenienti direttamente dal soggetto incolpato senza che queste siano confermate da ulteriori testimoni presenti ai fatti. Inoltre, va osservato che il RIZZOLIO non ha affatto negato di aver pronunciato una serie di minacce e di ingiurie, e, cioè, quelle analiticamente riportate nel capo di incolpazione. Seppure fosse stato vero che l'incolpato era stato provocato o che avesse subito discriminazioni, tanto non lo avrebbe autorizzato a tenere una condotta a dir poco scorretta e, senza dubbio, palesemente contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile. Invero, il RIZZOLIO è incolpato in questa sede di molteplici episodi, tutti avvenuti in serie, uno dietro l'altro (principiati in strada, nel pieno centro del paese, innanzi a moltissime persone), senza che, nel frattempo, egli si sia avveduto di quanto stava facendo e senza affatto interrompere la condotta antisportiva e, a dir poco, screanzata (avente, tra l'altro, rilevanza anche dal punto di vista penale), ma, anzi, a tratti, rincarando la dose, sia verso la segreteria di gara, sia minacciando il G.d.G.d., e, addirittura, lanciando il casco contro l'U.P. Concardi. Per esprimere una qualunque doglianza, un disappunto, un rammarico per quello che il RIZZOLIO riteneva aver subito, lo stesso avrebbe dovuto usare modi ben più ortodossi e non certo trascendere nella condotta perpetrata, tanto più che il Commissario Porro, così come risulta dagli atti di gara, ha tentato in più occasioni di farlo ravvedere, ricevendo, invece in cambio insulti e minacce.

III. Dall'esame degli atti citati, i quali descrivono tutti con dovizia di particolari, quanto verificatosi il 19 giugno 2016 sull'impianto di Pecorara, quindi, possono certamente evincersi delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato. Le condotte lui contestate, invero, molto gravi, come evidenziato, non appaiono smentite da ulteriori acquisizioni probatorie.

L'incolpato Roberto RIZZOLIO, ha, allora, violato, senza che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1 R.d.G., in quanto, come già detto, ha tenuto un comportamento assolutamente contrario a quelle norme di condotta di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato, nonché l'art. 19 R.d.G., avendo perpetrato una vera e propria aggressione nei confronti dei funzionari di Gara F.M.I. preposti alla manifestazione del 19 giugno 2016, più volte citata.

Inoltre, non può omettersi di considerare che contegni di tal tipo mal si addicono ad un soggetto licenziato, il quale, proprio in virtù del titolo conseguito e del suo stesso uso, dovrebbe avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali.

IV. Ciò posto, Roberto RIZZOLIO, odierno incolpato, sulla scorta delle argomentazioni di cui innanzi e della gravità della condotta posta in essere (le norme del R.d.G. violate dal RIZZOLIO prevedono come sanzione massima addirittura la radiazione), va punito con l'applicazione di una sanzione inibitoria, anche per evitare che possa perpetrare comportamenti così disdicevoli e scorretti in occasione delle prossime gare cui egli potrebbe eventualmente partecipare.

Questo Giudice, pertanto, tenuto – comunque - conto della incensuratezza dell'incolpato Roberto RIZZOLIO, non essendovi precedenti a suo carico, applica allo stesso la sanzione del ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., nella misura di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei), con fine pena per il 24 dicembre 2017.

P.Q.M.


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 19, 29 e 80 del R.d.G. , dichiara:

RIZZOLIO Roberto, nato ad Acqui Terme (AL) il 18.6.1957 e residente in Castel San Giovanni (PC) alla via Emilia Pavese n. 73, tesserato e licenziato 2016 con il "M.C. PAOLO BIANCHI" con tessera n. 16022860 e licenza n. S00986 over 21 enduro;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei), con fine pena il 24 dicembre 2017.

Depositata il 24 giugno 2016

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Roberto Rizzolio;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lombardia;
- Moto Club di appartenenza del medesimo;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.